



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

89/2016

Giugno/14/2016 (*)

Napoli 24 Giugno 2016

Il Ministero del lavoro, con la Nota n. 1241 del 1° giugno 2016, fornisce chiarimenti in merito alle modalità sanzionatorie per i datori di lavoro che, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione da parte della Direzione territoriale competente, abbiano installato impianti audiovisivi di sorveglianza sui luoghi di lavoro.

Come noto, tra le novità contenute nel **decreto legislativo n° 151 del 14 settembre 2015**, attuativo del Jobs Act, che ha modificato l'articolo 4 della legge 300/1970, vi è l'**abolizione del previgente divieto assoluto** di utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. In particolare è ora previsto che "gli impianti di audiovisione e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per **esigenze organizzative e produttive**, per la **sicurezza del lavoro** e per la **tutela del patrimonio aziendale** e possono essere installati **previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali**. **In mancanza** di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente, possono essere installati **previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro** o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

Pertanto, anche nella sua nuova formulazione, l'articolo 4 della legge citata prevede che l'installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente ad uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.

La violazione non è esclusa nella circostanza che tali apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente. Inoltre, il divieto è esteso anche ai casi di telecamere "finte" montate a scopo esclusivamente dissuasivo giacché, la condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell'impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

Si ricorda che il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Orbene, con la Nota n° 11241 del 2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, qualora nel corso dell'attività ispettiva, l'ispettore riscontri l'installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero, in assenza dell'autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all'irregolarità riscontrata mediante l'immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l'unico idoneo ad "eliminare la contravvenzione accertata". L'organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Qualora nel periodo di tempo fissato dall'organo di vigilanza venga siglato l'accordo sindacale ovvero venga rilasciata l'autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell'illecito, l'ispettore può ammettere "il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del

massimo dell'ammenda stabilità per la contravvenzione commessa" (art. 21 D.Lgs. n. 758/1994).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN